

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI – XXXVIII ciclo

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi
- Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico disciplinari
- Art. 4 – Caratteristiche generali
- Art. 5 – Organi del Corso di dottorato: Collegio dei Docenti e Coordinatore
- Art. 6 – Comitato esecutivo o Giunta
- Art. 7 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio
- Art. 8 – Supervisore
- Art. 9 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso
- Art. 10 – Attività di formazione
- Art. 11 – Attività di studio e ricerca all'estero
- Art. 12 – Modalità di valutazione in itinere dell'attività di ricerca svolta dai dottorandi
- Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale
- Art. 14 – Conseguimento titolo
- Art. 15 – Diritti e doveri del dottorando
- Art. 16 – Attività di tutorato, didattica integrati ve e attività compatibili
- Art. 17 – Modifica del Regolamento
- Art. 18 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti.

Art. 2 – Obiettivi

A integrazione degli obiettivi generali, come indicati nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1867 del 17.05.2022), il Corso di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti ha come obiettivo specifico la formazione di figure di alta professionalità e autonomia, in grado di assumere responsabilità diretta negli ambiti della:

- Chimica e biochimica del suolo;
- Gestione sostenibile dei fattori produttivi in agricoltura e zootecnia;
- Utilizzo e smaltimento di biomasse di origine agro-alimentare ed industriale;
- Traslocazione di inquinanti organici ed inorganici nel sistema suolo-pianta;
- Salute umana, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari degli alimenti ed all'effetto della dieta e delle patologie o intolleranze sul microbioma umano;
- Utilizzazione di microrganismi starter nell'industria degli alimenti;
- Tecnologia alimentare;

- Chimica analitica applicata per garantire la sicurezza, tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
- Produzione di alimenti funzionali;
- Valorizzazione di mercato dei processi e dei prodotti alimentari tipici, tradizionali e/o innovativi;
- Valutazione economica dell'innovazione nei processi produttivi agroalimentari;
- Valutazione dei processi di sviluppo del settore agro-alimentare.

Ne discende che i dottorandi in Scienze del Suolo e degli Alimenti riceveranno una formazione che consentirà loro di acquisire la capacità di svolgere attività di ricerca con una visione integrata del concetto di filiera, per comprendere la fonte originaria dei nutrienti (il suolo), i vettori dei nutrienti (gli alimenti) e la loro destinazione finale (la salute umana).

Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico disciplinari

1. L'area o le aree di riferimento del corso è/sono (indicare l'area o le aree scientifico disciplinare)

- Area 02 (Scienze fisiche)
- Area 03 (Scienze chimiche)
- Area 05 (Scienze biologiche)
- Area 06 (Scienze mediche)
- Area 07 (Scienze agrarie e veterinarie)

2. I Settori Scientifico disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato sono:

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
 AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
 AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
 AGR/13 CHIMICA AGRARIA
 AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
 AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA
 AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE
 BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
 BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
 CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
 CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
 FIS/07 FISICA APPLICATA
 MED/09 MEDICINA INTERNA
 MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Art. 4. – Caratteristiche generali

1. Il Corso di dottorato ha durata triennale. Ogni anno è emesso un bando per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.

2. Il bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è emanato dal Rettore, redatto in italiano e in inglese e pubblicato sul portale UNIBA, sul sito Euraxess e sul sito del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca).

3. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati, indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

4. Le lingue ufficiali del Corso di Dottorato sono l'italiano e l'inglese.

5. Gli studenti stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l'italiano a livello B1 entro la fine del secondo anno di corso.

6. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta del candidato, nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Il candidato dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

7. Il candidato può scrivere la tesi di Dottorato in lingua italiana o inglese, ovvero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, in altra lingua.

8. Il corso si struttura in due curricula:

1. Microbiologia, Tecnologia, Sanità e Chimica degli Alimenti
2. Chimica agraria

Art. 5 – Organi del Corso di dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) Il Collegio dei Docenti
- b) Il Coordinatore

2. Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di dodici docenti, di cui almeno la metà deve essere costituita da professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, compresi docenti con analoga qualifica di Università straniere, e la restante parte deve essere costituita da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. Sia i professori che i ricercatori devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. I membri del Collegio dei Docenti devono produrre documentati risultati di ricerca che presentino caratteri di originalità e spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto delle specificità dei singoli settori d'afferenza, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo.

4. Possono far parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato professori e ricercatori di altre università, fermo restando che non meno della metà dei componenti il Collegio dei Docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

5. La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei Docenti di altri dottorati sul territorio nazionale, ad eccezione dei collegi in forma associata. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza. Il Collegio dei Docenti, esaminata la documentazione, valuta la qualificazione scientifica del richiedente, con particolare riferimento al superamento di almeno due dei tre indicatori bibliometrici previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato.

6. La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei componenti l'Organo.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Coordinatore.

8. I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere. È ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

9. Al Collegio dei Docenti compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica; in particolare, il Collegio:

- a) progetta le attività didattiche e scientifiche del corso di dottorato;
- b) attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 240 del 2010;
- c) entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando un Supervisore, obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio ed, eventualmente uno o due co-supervisori.
- d) al termine di ogni anno, il Collegio dei Docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso dottorando e mediante un seminario. L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato, può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo;
- e) rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato;
- f) definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica all'attività clinico-assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando;
- g) nomina i valutatori esterni per l'acquisizione del giudizio analitico sulla tesi di dottorato e indica al Rettore una rosa di nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato e dei componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;
- h) elegge il Coordinatore, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti del Collegio. In caso di dimissioni o di impossibilità del Coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del Coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal Decano, professore a tempo pieno.

10. L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei Docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei Docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, appartenenti alla prima fascia o, nei casi previsti dall'art. 4, comma 12, lettera i del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, citato al precedente articolo 2 del presente regolamento.

11. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.

12. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

14. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

15. A seguito della nomina del Coordinatore, la sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza dello stesso.

16. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei Docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

17. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.

Art. 6 – Giunta

1. Il Collegio dei Docenti può eleggere una Giunta, composta da almeno 4 docenti (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori) e comprendente almeno due docenti in rappresentanza di ogni curriculum, oltre che dal Coordinatore che ne fa parte di diritto e la presiede.

2. Per il funzionamento della Giunta e la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei Docenti.

3. La Giunta coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.

4. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri della Giunta specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti.

5. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.

6. In caso di dimissioni, cessazione o impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato della Giunta.

Art.7 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

1. La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio è composta da 1/6 dei dottorandi iscritti con valore approssimato all'unità superiore. Il Collegio dei Docenti nomina una commissione elettorale, composta da 3 docenti del Collegio, che organizza le elezioni. La Commissione convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni.

2. Il dottorando impossibilitato a partecipare alle votazioni può delegare un altro dottorando dello stesso ciclo. La votazione per delega è ammessa con il limite di una sola delega per dottorando.

Art. 8 – Supervisore

1. Il Collegio dei Docenti individua un Supervisore interno, ed eventualmente anche uno esterno al Collegio, per ciascun dottorando.

2. Il Supervisore è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del programma di ricerca.

3. Il Supervisore ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica.

4. Il Supervisore informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale richiesta di autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando.

5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di Supervisore nel caso in cui questi non ottemperi agli obblighi individuati ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. È prevista la possibilità di nominare uno o, al massimo, due co-supervisori, interni o esterni al Collegio dei Docenti, il/i quale/i ha/hanno il compito di collaborare con il supervisore nello svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti e apportando conoscenze scientifiche supplementari.

Art. 9 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso

I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti sono quelli previsti nell'art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1867 del 17.05.20122) e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 10 – Attività di formazione

1. Di seguito è riportata una sintesi dell'attività didattica strutturata e trasversale ai due curricula previsti nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze del Suolo e degli Alimenti. Gli insegnamenti di seguito elencati comportano un'attività didattica, frontale e/o esercitativa, pari al numero di CFU riportato in parentesi, intendendo 1 CFU equivalente a 10 ore. Tutti gli insegnamenti comuni ai 2 curricula sono obbligatori, a meno che non sia esplicitata la dicitura "insegnamento a scelta", a fianco dell'insegnamento. Il dottorando può richiedere al Collegio Docenti di essere esonerato dalla frequenza di uno o più insegnamenti e dalla relativa verifica finale di apprendimento, a condizione che il titolare dell'insegnamento produca, entro il termine del primo anno, un'attestazione di possesso, da parte del dottorando, delle competenze oggetto dello/negli insegnamento/i da cui il dottorando richiede di essere esonerato.

INSEGNAMENTI IMPARTITI NEL PRIMO ANNO

Attività didattica comune ai 2 curricula (13 CFU)

- Analisi bioinformatica di entità biologiche singole e comunità (2 CFU);
- Statistica applicata alle bioscienze (2 CFU) - questo corso è in comune con il Dottorato di Ricerca in "Biodiversità, Agricoltura e Ambiente" e "Gestione Sostenibile del Territorio";
- Project management (1 CFU) - questo corso è in comune con il Dottorato di Ricerca in "Biodiversità, Agricoltura e Ambiente" e "Gestione Sostenibile del Territorio";
- Comunicazione della scienza e pubblicazioni scientifiche (2 CFU) - questo corso è in comune con il Dottorato di Ricerca in "Biodiversità, Agricoltura e Ambiente" e "Gestione Sostenibile del Territorio";

- Corso lingua Inglese (livello intermedio e livello avanzato) (4 CFU) - questo corso è in comune con il Dottorato di Ricerca in “Biodiversità, Agricoltura e Ambiente” e “Gestione Sostenibile del Territorio”;
- Corso Microscopia (2 CFU) - insegnamento a scelta.

2. Di seguito è riportata una sintesi dell’attività didattica strutturata per ciascuno dei due curricula del Dottorato di Ricerca in Scienze del Suolo e degli Alimenti.

INSEGNAMENTI IMPARTITI NEL PRIMO ANNO

Attività didattica curricolare per “Microbiologia, tecnologia, sanità e chimica degli alimenti” (2 CFU)

- Green e blue economy (2 CFU).

Attività didattica curricolare per “Chimica Agraria” (3 CFU)

- Chimica del suolo (2 CFU);
- I disegni sperimentali nella ricerca agronomica ed ambientale (1 CFU).

INSEGNAMENTI IMPARTITI NEL SECONDO ANNO

Attività didattica curricolare per “Microbiologia, tecnologia, sanità e chimica degli alimenti” (3 CFU)

- Biotecnologie e tecnologie innovative per la produzione degli alimenti (2 CFU):
 - (ii) *Biotecnologie alimentari innovative (1 CFU)*;
 - (ii) *Tecnologie alimentari innovative (1 CFU)*;
- Microbiologia degli Alimenti Funzionali (1 CFU);

Attività didattica curricolare per “Chimica Agraria” (2 CFU)

- Inquinamento ambientale e tecniche di bonifica (1 CFU);
- Valorizzazione delle biomasse di scarto (1 CFU).

3. In aggiunta all’attività didattica strutturata, il Dottorando potrà inserire nel proprio piano di studio corsi esterni al Dottorato di Ricerca.

Art. 11 – Attività di studio e ricerca all’estero

1. Nel corso del triennio, il dottorando potrà trascorrere all’estero, previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio Docenti, un periodo di studio e ricerca fino ad un massimo di 12 mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3 e dall’articolo 8, comma 18 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di ricerca. Il periodo all’estero è di norma svolto continuativamente in un’unica sede o in sedi in cui la ricerca da svolgere sia strettamente collegata alle attività di ricerca del dottorato.

2. Nel caso in cui il periodo all’estero abbia una durata inferiore o pari a 15 giorni, l’autorizzazione è concessa dal Coordinatore.

3. Nel caso in cui il periodo all’estero abbia una durata superiore a 15 giorni, l’autorizzazione è deliberata dal Collegio dei Docenti. Il Coordinatore può autorizzare il Dottorando per motivi di urgenza, impegnandosi a portare l’autorizzazione a ratifica del Collegio.

Art. 12 – Modalità di valutazione in itinere dell'attività di ricerca svolta dai dottorandi

L'attività di ricerca svolta dai dottorandi viene valutata in itinere dopo il termine del primo semestre di ciascun anno di corso, con le seguenti modalità:

- i) Il dottorando consegna una relazione dell'attività di ricerca svolta nel semestre a due valutatori, preventivamente nominati dal Collegio dei Docenti.
- ii) I valutatori, letta la relazione, comunicano al dottorando la data in cui deve tenersi l'esposizione dell'attività da parte del dottorando stesso. Il tempo compreso tra la comunicazione di tale data e la data stessa deve essere pari ad almeno 7 giorni.
- iii) L'esposizione dell'attività di ricerca consiste in un seminario della durata massima di 30 minuti, tenuto in presenza del Supervisore (ed eventuale co-supervisore) e dei due valutatori. Il seminario deve precedere di almeno 3 giorni la riunione del Collegio dei Docenti convocata per valutare l'attività svolta dai dottorandi nel primo semestre.
- iv) Al termine del seminario, i due valutatori devono stilare una breve dichiarazione congiunta, indirizzata al Collegio dei Docenti, nella quale esprimono il loro parere circa l'attività svolta dal dottorando.
- v) Entro 24 ore dalla data della riunione del Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto ad inviare al Coordinatore la relazione dell'attività di ricerca svolta, eventualmente revisionata in base ai suggerimenti dati dai due valutatori. Nella relazione devono essere altresì elencate le attività didattiche seguite, i seminari, i congressi e le altre iniziative scientifiche a cui il dottorando ha partecipato, e le pubblicazioni prodotte.
- vi) Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del parere formulato dai due valutatori e del parere del Supervisore e degli eventuali co-supervisori, formula un giudizio sull'attività del dottorando.

Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale

1. L'attività di ricerca svolta dai dottorandi al termine del primo e del secondo anno viene valutata con le seguenti modalità:

- i) Il dottorando consegna, entro 10 giorni dal termine dell'anno, una relazione dell'attività di ricerca svolta nell'anno a due valutatori, preventivamente nominati dal Collegio dei Docenti.
- ii) I valutatori, letta la relazione, comunicano al dottorando la data in cui deve tenersi l'esposizione dell'attività da parte del dottorando stesso. Il tempo compreso tra la comunicazione di tale data e la data stessa deve essere pari ad almeno 7 giorni.
- iii) L'esposizione dell'attività di ricerca consiste in un seminario della durata massima di 30 minuti, tenuto in presenza del Supervisore (ed eventuale co-supervisore) e dei due valutatori. Il seminario deve precedere di almeno 3 giorni la riunione del Collegio dei Docenti convocata per valutare l'ammissibilità del dottorando all'anno successivo.
- iv) Al termine del seminario, i due valutatori devono stilare una breve dichiarazione congiunta, indirizzata al Collegio dei Docenti, nella quale esprimono il loro parere circa l'attività svolta dal dottorando.
- v) Entro 24 ore dalla data della riunione del Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto ad inviare al Coordinatore la relazione dell'attività di ricerca svolta, eventualmente revisionata in base ai suggerimenti dati dai due valutatori. Nella relazione devono essere altresì elencate le attività didattiche seguite, i seminari, i congressi e le altre iniziative scientifiche a cui il dottorando ha partecipato, e le pubblicazioni prodotte.
- vi) Durante il Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto a presentare i risultati salienti ottenuti in seguito all'attività di ricerca svolta durante l'intero anno mediante un seminario della durata di 10 minuti.
- vii) Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del parere formulato dai due valutatori, del parere del Supervisore e degli eventuali co-supervisori, della relazione consegnata e del seminario tenuto dal dottorando, delibera in merito all'ammissione del dottorando all'anno successivo.

2. Per il passaggio dal primo al secondo, e dal secondo al terzo anno di corso sono necessari:

- la frequenza assidua alle attività del Corso di Dottorato, così come stabilito dal Collegio dei Docenti. Tale attività è pari a 1500 ore annuali, ed è accertata dalla compilazione giornaliera di un registro delle attività;
- il giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, consistente nella presentazione, in forma scritta (relazione) ed orale (seminario) delle attività svolte, come specificato al precedente comma 1.

3. La valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.

4. Per l'ammissione all'esame finale, la procedura prevede che:

- ciascun dottorando abbia conseguito almeno una pubblicazione su rivista internazionale con Impact Factor (IF);
- ciascun soggetto interessato (dottorando, Coordinatore, Collegio dei Docenti, valutatori) rispetti quanto riportato all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di ricerca.

Art. 14 – Conseguimento titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi deve essere allegata una sintesi in lingua italiana e inglese.

2. La Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, indicata dal Collegio dei Docenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, osservando al riguardo quanto previsto dall'art.6, commi 6, 7, 8 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di ricerca.

3. I dottorandi candidati a conseguire il titolo di dottore di ricerca devono inviare, almeno 29 giorni prima della data stabilita per l'esame finale, una copia della tesi ad ogni componente della Commissione Giudicatrice.

4. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. In caso di sopravvenuta impossibilità, da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice, a partecipare all'esame finale, è prevista la partecipazione in video-conferenza, a condizione che almeno due componenti della Commissione siano fisicamente presenti nella sede dell'esame. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. E' facoltà della Commissione, con voto unanime, attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 15 – Diritti e doveri del dottorando

1. Ciascun dottorando è tenuto a:
 - programmare con il Supervisore le cadenze temporali con cui incontrarsi;
 - concordare per iscritto con il Supervisore, prima della fine del primo trimestre, un piano di lavoro e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti durante il primo anno;
 - seguire il programma di formazione scientifica, secondo quanto concordato con il Supervisore;
 - mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
 - prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il proprio Supervisore e, in casi estremi, con il Coordinatore;

- I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure fissate dal Collegio dei Docenti in relazione alle attività correlate alla formazione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento all'art. 8 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di ricerca.

Art. 16 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili

Come previsto dall'art. 8, comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale fermo restando quanto disposto nell'art. 4, 1 comma del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

Art. 17 – Modifica del Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 18 – Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.